

P

*Il Ministro del Turismo*

di concerto con

il Ministro dell' Economia e delle Finanze

VISTO il decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito con modificazioni con legge 22 aprile 2021, n. 55;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e in particolare l'articolo 14, comma 2, che, tra l'altro, dispone che con decreto adottato dall'autorità di governo competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato, in attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettera n), della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravii di spesa, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagiati, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato;

VISTO l'articolo 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante disposizioni per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, il quale prevede che “con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione”;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modificazioni, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;



VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e successive modificazioni, recante “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;

VISTO il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e in particolare, l'articolo 13, il quale prevede che “a decorrere dal 1° maggio 2014 il limite massimo retributivo riferito al Primo Presidente della Corte di Cassazione previsto dall'articolo 23-ter del citato decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, è fissato in € 240.000,00 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2012, recante “Limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali”;

VISTA la circolare del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 8/2012, registrata dalla Corte dei Conti in data 11 ottobre 2012 – reg. n. 9 – fog. n. 36, avente ad oggetto “Limiti retributivi – art. 23ter del d.l. n. 201 del 2011, convertito in l. n. 214 del 2011 – d.P.C.M. 23 marzo 2012 (G.U. 16 aprile 2012, n. 89);

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” e in particolare l'articolo 1, commi 471 e seguenti;

VISTA la circolare del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3/2014, registrata dalla Corte dei Conti in data 9 maggio 2014 n. 12227, avente ad oggetto “Nuove disposizioni in materia di limiti alle retribuzioni e ai trattamenti pensionistici – art. 1, commi 471 e ss. della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014)”;

VISTO il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 49419 del 13 aprile 2021 registrato alla Corte dei Conti il 14 aprile 2021 foglio 544 [Tabella n. 16 - del bilancio di previsione dello Stato, per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021 - 2023];

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, n. 94669 del 10 luglio 2006, con la quale sono state impartite istruzioni per la determinazione dei trattamenti economici dei responsabili degli Uffici di diretta collaborazione dei Ministri;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2021 di nomina dell'On. Massimo Garavaglia a Ministro del turismo;

VISTO il decreto del Ministro del turismo 2 marzo 2021 con cui il Cons. Roberto Proietti è stato nominato Capo dell'Ufficio Legislativo del Ministro, a decorrere dalla data del medesimo decreto;



VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro per il quadriennio 1998-2001 e il primo biennio economico 1998-1999 del personale dirigente dell'Area I, sottoscritto in data 5 aprile 2001;

VISTO l'articolo 4, comma 5, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 maggio 2021, n. 102, secondo il quale il trattamento economico onnicomprensivo del Capo dell'Ufficio Legislativo è determinato in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a uffici di livello dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici di livello dirigenziale generale del Ministero;

VISTA la nota del 26 marzo 2021, con cui il Cons. Roberto Proietti ha comunicato la volontà di optare per il mantenimento del proprio trattamento economico in godimento correlato alla qualifica di Consigliere di Stato e per il riconoscimento di un'indennità per l'incarico di Capo dell'Ufficio Legislativo;

RITENUTO opportuno adottare, quale parametro per la determinazione dell'indennità di funzione spettante al Cons. Roberto Proietti per l'incarico di Capo dell'Ufficio Legislativo quello previsto dall'articolo 23-ter del citato decreto legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni con legge n. 214 del 2011;

CONSIDERATO che il trattamento economico del Capo dell'Ufficio Legislativo, così come determinato nel presente decreto, non supera il limite massimo retributivo previsto dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

VISTA la dichiarazione del Cons. Roberto Proietti, concernente l'insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui all'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 39 del 2013;

DECRETA:

Art. 1 (Trattamento economico)

1. Il Cons. Roberto Proietti, nominato Capo dell'Ufficio Legislativo del Ministero del turismo con decreto 2 marzo 2021, conserva il trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza.
2. A decorrere dal 2 marzo 2021, al Cons. Roberto Proietti è altresì riconosciuta una indennità annua per l'incarico di Capo dell'Ufficio Legislativo del Ministero del turismo, nella misura massima di cui all'articolo 23-ter, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.



Art. 2
(Efficacia)

1. Il trattamento economico così come determinato dall'articolo 1, come da allegata tabella che costituisce parte integrante del presente decreto, ha effetto dal 2 marzo 2021 e ha durata fino al termine dell'incarico, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 4, comma 7, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2021, n. 102 e dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.


Art. 3
(Oneri)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto, comprensivi degli oneri di legge sono posti a carico dei capitoli 1006 P.G. 4, 1006 P.G. 2 e 1016 P.G. 1 dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo per l'anno 2021 e per gli anni successivi al 2021.

Il presente decreto sarà trasmesso al controllo secondo la normativa vigente.

Roma, 12 OTT. 2021

Il Ministro del Turismo
On. Massimo Garavaglia



Il Ministro dell'economia e delle finanze
Dott. Daniele Franco



Relazione Tecnica

Retribuzione annua lorda presunta – anno 2021

- Stipendio Tabellare annuo lordo dipendente euro 142.768,68;
- Indennità integrativa speciale euro 14.302,92;
- Indennità di magistratura euro 13.730,40;
- Tredicesima mensilità euro 13.089,30

Totale Trattamento economico euro 183.891,30

- Omissis -



- Omissis -

